

LA GIURISDIZIONE ITALIANA SUI CONTRATTI SAMMARINESI CON CONSUMATORI ITALIANI

(*)

Christian Ciavatta

SENTENZE ANNOTATE:

Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148;
Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n.
10234;

ABSTRACT: GIURISDIZIONE
INTERNAZIONALE – REGOLAMENTO
PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE –
REGOLAMENTO CE 44/2001 – LEGGE
218/1995 – CLAUSOLA DI DEROGA
DELLA GIURISDIZIONE – INVALIDITÀ –
RILIEVO D'UFFICIO DEL FATTO NOTORIO –
AMMISSIBILITÀ.

Le sentenze qui annotate della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a decidere ex art. 41 c.p.c., si riferiscono alla spinosa questione della giurisdizione italiana a decidere su contratti firmati a San Marino, in cui il rapporto si è svolto da principio e fino alla conclusione a San Marino, stipulati da professionisti sammarinesi, che operano sul suolo della Repubblica di San Marino, con consumatori italiani residenti in Italia.

La tendenza delle Sezioni Unite è ormai quella di portare anche questi contratti nella giurisdizione italiana, riconoscendo la competenza delle corti territoriali ove abbia residenza o domicilio il consumatore firmatario.

Le sentenze qui commentate dimostrano l'evoluzione della motivazione adottata dalla Corte per attrarre questi rapporti contrattuali nella giurisdizione italiana, con l'introduzione, ormai da considerarsi consolidata, del fatto notorio quale strumento di prova valido ai fini della determinazione della giurisdizione.

La giurisdizione internazionale è una questione fondamentale nel diritto internazionale, non solo privato, ma anche pubblico, in quanto si collega direttamente al concetto di sovranità, che si manifesta anche nella esclusività di un ordinamento giuridico di decidere le controversie relative alle vicende che insorgono sul suo territorio.

La trattazione della suesposta questione dovrebbe pertanto avere una duplice

prospettiva, una prima strettamente giuridica privatistica e, non meno importante, una seconda pubblica di relazioni internazionali tra Stati, ma una nota che vuole essere tecnica deve necessariamente focalizzarsi sull'aspetto giuridico privatistico tralasciando gli aspetti pubblicistici, nonostante essi debbano comunque essere tenuti in considerazione nel decidere questioni che riguardano i rapporti internazionali tra Stati sovrani.

E' importante premettere che le sentenze annotate, ed il commento ad esse, fanno riferimento al quadro normativo esistente alla data di instaurazione dei procedimenti civili che vi hanno dato origine, entrambe antecedenti al 10 gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis) che attualmente disciplina la materia, e di cui, per completezza, si tratterà in chiusura del presente articolo.¹

L'analisi del riparto di giurisdizione tra Italia e Repubblica di San Marino

1. Da quale fonte normativa partire ?

Nell'analisi della sussistenza della giurisdizione italiana in una controversia precedente al 10 gennaio 2015 ed avente carattere internazionale, la prima domanda a cui deve

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹(Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

rispondere il giurista è da quale atto normativo dovrà partire tale analisi, in quanto la materia vede una pluralità di fonti normative, talora ripetitive delle stesse norme, alcune aventi natura di diritto interno, altre di diritto internazionale comunitario, altre ancora di diritto internazionale pattizio. Per rispondere a tale domanda, fino al 1° marzo 2002 il giurista doveva soffermarsi sulla giurisprudenza comunitaria, ed in particolare sulle Sentenze della Corte di Giustizia CE emesse nell'interpretazione della Convenzione di Bruxelles², che sancivano l'applicabilità della Convenzione di Bruxelles anche ai rapporti tra i giudici di uno Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente.³

La Convenzione di Bruxelles era pertanto il primo e principale provvedimento normativo da cui doveva partire l'analisi della giurisdizione, almeno fino all'approvazione del Regolamento CE 44/2001⁴ che ha regolato la materia fino all'entrata in vigore del Regolamento 1215/2012.

Tale Regolamento Comunitario

²(Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo)

³«l'art. 2 della Convenzione di Bruxelles è applicabile ad una fattispecie come quella oggetto della causa principale, che ricomprende i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti» (C. Giust. CE, 1 marzo 2005, C-281/02, InfoCuria, 2005 I-01383, punto 35).

⁴(Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

44/2001 (anche detto Bruxelles I) ha infatti espressamente sostituito la Convenzione di Bruxelles, come disposto dall'art. 68 del Regolamento, che prevede l'applicabilità ad esso della medesima giurisprudenza formatasi per la Convenzione di Bruxelles, e pertanto anche i principi dettati da C-281/02,⁵ il tutto a far data dal 1° marzo 2002, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento.

Si rileva inoltre che l'art. 288 comma 2° del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea attribuisce ad ogni Regolamento comunitario forza immediatamente vincolante e prevalente sulla normativa interna.

Dando l'Italia piena applicazione al TFUE essa riconosce la prevalenza dei Regolamenti comunitari sulla legge interna, tale prevalenza è stata anche riconosciuta nella nuova formulazione dell'art. 117 Cost. Comma 1°.

Il principio del primato del diritto comunitario su quello interno è inoltre sancito dal Trattato di Lisbona, nella dichiarazione 17⁶.

⁵Recita infatti il 19° considerando: “È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

⁶“La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260): «Parere del

La risposta al quesito sarà quindi che, non essendovi accordi bilaterali sulla giurisdizione tra Italia e Repubblica di San Marino, e dando l'Italia piena applicazione al Regolamento 44/2001, il giurista dovrà partire da questo atto normativo per valutare la sussistenza della giurisdizione italiana.

2. Che valore ha la deroga contrattuale alla giurisdizione internazionale ?

La norma che, all'interno del corpus del Regolamento 44/2001, disciplina la giurisdizione nelle cause in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo, è dettata dall'art. 4.

Tale norma fa espressamente salva l'applicazione degli artt. 22 e 23.

L'art. 22 riguarda le competenze esclusive (non presenti nei casi in oggetto) mentre l'art. 23 riguarda le clausole di deroga della giurisdizione.

Nei casi decisi dalle sentenze commentate era stata contrattualmente prevista la clausola di deroga della

Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007».

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia”. (Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, 2007/C 306/01, 13 dicembre 2007, Dichiarazione 17, GU 17 dicembre 2007).

giurisdizione a favore del giudice sammarinese.

Il Regolamento 44/2001 dispone all'art. 23 la possibilità delle parti, di comune accordo, di attribuire la competenza esclusiva a decidere delle controversie presenti o future ad un giudice di uno Stato membro⁷, omettendo di prendere in considerazione l'ipotesi della nomina di un giudice di uno Stato terzo.

Sul punto si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza *Coreck Maritime GmbH c Handelsveem BV*, riguardante l'applicazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sulla validità della clausola contrattuale di deroga della giurisdizione, statuendo che “*occorre risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 17, primo comma, della Convenzione si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e qualora, dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o ad alcuni giudici di uno Stato contraente*”⁸ il principio espresso da tale pronuncia deve ritenersi applicabile anche al Regolamento 44/2001 in forza del rinvio disposto dall'art. 68 del medesimo Regolamento. Lo stesso articolo prevede inoltre una

serie di limiti alla deroga della giurisdizione, per ciò che ci interessa prevede l'invalidità di una siffatta clausola nel caso in cui essa sia in contrasto con l'art. 17 del medesimo Regolamento. Tale articolo 17 disciplina i casi in cui sia valida la deroga ai criteri di competenza giurisdizionale previsti dalla sezione 4, che riguarda la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori.

Ai sensi di tale norma le clausole di deroga ai criteri previsti dalla sezione 4 sono valide quando siano: posteriori al sorgere della controversia, ovvero incrementino la possibilità di scelta del giudice da parte del consumatore, ovvero quando la clausola conferisca la giurisdizione esclusiva allo Stato membro in cui professionista e consumatore siano entrambi residenti o domiciliati alla data del contratto.

Qualora la clausola di proroga della giurisdizione sia stipulata a favore del giudice del domicilio del convenuto, di essa non di meno dovrà essere vagliata la compatibilità con l'articolo 23 sulla proroga della competenza, che la consente solo a favore del giudice di uno Stato membro.

Pertanto, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo, come San Marino, una siffatta formulazione della clausola, comportando in concreto la scelta di un giudice di uno Stato non membro, dovrà ritenersi incompatibile con l'art. 23 e pertanto invalida. La Corte di Giust. CEE 9.7.1978 C-23/78 Nikolaus Meeth c Ditta Glacetal, in Raccolta, 1978, I-2133, ha sancito la validità di una siffatta clausola, ma solo limitatamente al caso in cui entrambi i contraenti

⁷“Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti” (Reg. CE 44/2001, art. 23).

⁸Corte Giust. CE, 9.11.2000, C-387/98, *Coreck Maritime GmbH c Handelsveem BV*, (“*Coreck Maritime*”), in Raccolta, 2000, I-9337, punto 19.

abbiano domicilio in Stati membri⁹, richiedendo in ogni caso il giudizio di compatibilità con l'allora art. 17 sulla proroga della competenza.

La risposta al quesito sarà quindi che la deroga contrattuale alla giurisdizione internazionale non ha alcuna validità, se non espressa nei termini di cui all'art. 17 del Regolamento 44/2001.

3. Poiché la Repubblica di San Marino non è membro dell'Unione Europea e non ha firmato la Convenzione di Bruxelles, né quella di Lugano, quale normativa dovrà applicare l'Italia per valutare i limiti della propria giurisdizione ?

Questa è probabilmente la questione più interessante da risolvere, in quanto lo stesso Regolamento 44/2001 riconosce i limiti della propria applicazione.

Esso dice al giudice di non riconoscere come valida la clausola di deroga della giurisdizione approvata in violazione dell'art. 17, ma non gli dice di riconoscersi come fonte normativa applicabile ad un soggetto residente in uno Stato non comunitario come la Repubblica di San Marino.

In particolare l'art. 4 del Regolamento 44/2001 stabilisce che se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, rinviando per l'individuazione della legge applicabile all'allegato I (e facendo salvi gli artt. 22 e 23 di cui già si è trattato), che per l'Italia indica gli articoli 3 e 4 della

⁹Corte di Giust. CEE, 9.7.1978, C-23/78, *Nikolaus Meeth c Ditta Glacetal*, ("Nikolaus Meeth"), in Raccolta, 1978, I-2133

legge 31 maggio 1995, n. 218.

E' quindi il Regolamento 44/2001 a rinviare agli articoli 3 e 4 della Legge 218/1995.

Tale rinvio ripropone la questione, già affrontata, della validità della clausola di deroga alla giurisdizione a favore di quella sammarinese. Se tale clausola non è infatti valida per il diritto comunitario (violerebbe infatti l'art. 23) ciò non esclude che essa possa essere valida per la legge 218/1995.

E' infatti l'art. 4 della legge 218/1995 (a cui espressamente fa rinvio l'art. 4 del Regolamento 44/2001) a riproporre l'accordo tra le parti, che sia provato per iscritto, quale criterio di deroga della giurisdizione italiana a favore del giudice straniero, qualora la causa verta su diritti disponibili.

E' indubbio che le cause decise nelle sentenze qui annotate vertano su diritti disponibili (in particolare in materia di responsabilità contrattuale bancaria).

Le Sezioni Unite, nelle sentenze annotate, prendono posizione trattando la validità della clausola di deroga della giurisdizione analizzata in base al rinvio previsto dall'art. 4 del Regolamento 44/2001 e dell'allegato I, come se stessero trattando la validità della clausola in applicazione dei criteri del Regolamento 44/2001, con la non marginale differenza, però, che questo ultimo caso è applicabile tra Paesi comunitari, mentre la legge 218/1995 è applicabile anche con Stati terzi, non comunitari.¹⁰

¹⁰«anche alla luce dell'art. 38 della Carta di Nizza, il quale assicurava un alto livello di protezione dei consumatori, doveva ritenersi prevalente, sulla disposizione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 2, in tema di deroga alla giurisdizione, l'art. 3, comma 2 della medesima legge, secondo cui vertendosi in tema

Le Sezioni Unite operano una abrogazione, ovvero disapplicazione implicita, dell'art. 4 legge 218/1995, sulla base della Carta di Nizza e dell'art. 17 del Regolamento 44/2001, tale soluzione è criticabile, in quanto lo stesso rinvio all'art. 4 contenuto nell'allegato I del Regolamento 44/2001 perderebbe di significato qualora l'art. 17 del Regolamento 44/2001 prevalesse su di esso.

Detto in altri termini, come può l'art. 17 del Regolamento 44/2001 prevalere sull'art. 4 della legge 218/1995 quando è lo stesso art. 4 del Regolamento 44/2001 a sostenere la prevalenza degli artt. 3 e 4 della legge 218/1995 nel caso in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo ?

Sarebbe a mio avviso più opportuno rinviare gli atti alla Corte Costituzionale per vagliare la costituzionalità dell'art. 4 della legge 218/1995 in luce della Carta di Nizza e dell'art. 17 del Regolamento 44/2001, anche in forza del Principio di Preferenza dell'ordinamento comunitario, nella parte in cui non prevede tutele equivalenti a quelle disposte dall'art. 17 del Regolamento 44/2001, magari con l'adozione di una sentenza additiva, o, ancor meglio, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore.

L'articolo 3 Legge 218/1995

Risolto, o più probabilmente non risolto, il problema della prevalenza dell'art. 17 del Regolamento 44/2017 sull'art. 4 legge 218/1995, e pertanto

di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione 2^ del regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l'art. 17" (Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148).

ritenuta invalida la clausola di deroga della giurisdizione, il giurista si trova di fronte alla necessità di applicare l'art. 3 della medesima legge 218/1995, come richiamato dall'art. 4 del Regolamento 44/2001 e dall'allegato I. L'art. 3 legge 218/1995, al comma 1°, disciplina il caso del convenuto domiciliato o residente in Italia o che vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza non presente nei casi trattati dalle sentenze annotate.

Al comma 2° tratta invece del convenuto che non sia residente in uno Stato contraente la Convenzione di Bruxelles, disponendo l'applicabilità, anche ad essi, dei criteri dettati dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione, qualora la materia decisa rientri nel suo ambito di applicazione.

Trattandosi di materia civile, ed in particolare di responsabilità contrattuale nei contratti con il consumatore, la materia rientra certamente nell'ambito di quelle disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles.

Considerato che l'art. 68 del Regolamento 44/2001 sancisce che ogni riferimento alla Convenzione di Bruxelles, negli ordinamenti degli Stati membri, debba ritenersi riferito al Regolamento 44/2001, ne consegue pertanto che il rinvio svolto dall'art. 3 comma 2° della legge 218/1995 debba oggi ritenersi effettuato nei confronti del Regolamento 44/2001, sezioni 2, 3 e 4 del capo II e pertanto con applicazione dei criteri dettati dagli articoli da 5 a 17.¹¹

¹¹In realtà si potrebbe sollevare un problema interpretativo in questa ricostruzione in quanto il Regolamento 44/2001, a differenza della

Siamo quindi ritornati al Regolamento 44/2001, ma questo excursus normativo non deve essere ritenuto inutile o superfluo, in quanto ripropone da una diversa prospettiva la possibile validità della clausola di deroga della giurisdizione, nonché una diversa lettura delle norme del Regolamento 44/2001.

La risposta al quesito sarà pertanto che, pur non essendo la Repubblica di San Marino Stato membro dell'Unione Europea e pur non avendo firmato la Convenzione di Bruxelles, né la Convenzione di Lugano, non di meno alle cause che coinvolgano soggetti domiciliati sul suo territorio e convenuti in Italia da consumatori italiani, troverà applicazione il Regolamento 44/2001, tale applicazione non sarà però diretta ed immediata, ma indiretta, in quanto richiamato dall'art. 3 della legge 218/1995 comma 2°, e limitata alle sole sezioni 2, 3 e 4 del titolo II ed ulteriormente limitata dal riferimento ai soli criteri dettati da queste sezioni.

Non sarà quindi il Regolamento 44/2001 ad essere applicato, bensì la

Convenzione di Bruxelles, non è suddiviso in titoli, ma in capi, ed essi hanno un contenuto parzialmente diverso, e pertanto alla soluzione proposta se ne potrebbe affiancare una diversa secondo cui il rinvio dell'art. 3 comma 2° legge 218/1995 è divenuto inefficace, oppure una che consideri ancora valido il rinvio alla Convenzione di Bruxelles, che rimarrebbe applicabile per tramite della legge 218/1995. Sul punto si rileva che mentre Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n. 10234, applica i criteri dettati dalla Convenzione di Bruxelles, senza citare in nessun modo il Regolamento 44/2001, Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148, utilizza direttamente il Regolamento 44/2001 senza rinvii, ad avviso di chi scrive entrambe le soluzioni sono non aderenti al complesso dettato normativo.

legge 218/1995, art. 3 comma 2°.

4. Come applicare questi criteri nel caso concreto ?

Il criterio che fonda la giurisdizione italiana viene individuato, dalle sentenze annotate, nella Sezione 4 del Regolamento,¹² ossia nella competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.

Il primo profilo da analizzare è l'applicabilità dei criteri dettati da tale normativa.

Sancisce infatti l'art. 15 punto 1 del Regolamento 44/2001 che, fatti salvi gli artt. 4 e 5 punto 5, la competenza in materia di contratti dei consumatori è regolata dalla sezione 4 solo qualora:

- a) si tratti di vendita a rate di beni mobili materiali;
- b) si tratti di una operazione di rimborso rateizzato ovvero di finanziamento relativo alla vendita di tali beni mobili materiali;
- c) in ogni caso in cui il contratto sia concluso con un soggetto le cui attività commerciali o professionali si svolgano nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Il punto 2 dell'art. 15 considera, ai fini della giurisdizione, il soggetto professionale domiciliato in uno Stato terzo che abbia una succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, come se avesse il proprio domicilio nel territorio di questo Stato membro.

¹²In modo puntuale lo fa Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148, *ad abundantiam* lo fa Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n. 10234.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite

In entrambe le sentenze annotate, le Sezioni Unite utilizzano il criterio dettato alla lettera c) del punto 1 dell'art. 15 del Regolamento, in modo puntuale lo fa Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148, ad *abundantiam* lo fa Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n. 10234, che fonda la giurisdizione anche su altre norme, in particolare sull'art. 6 punto 1 della Convenzione di Bruxelles, ma dimentica di richiamare la ragione principale che fonda la giurisdizione italiana in quel caso, ossia che in caso di soggetto professionale con un agente in Italia la giurisdizione italiana è espressamente riconosciuta dal comma 2° dell'art. 13 della Convenzione di Bruxelles e dal punto 2 dell'art. 15 del Regolamento 44/2001.¹³

L'analisi della sussistenza della giurisdizione italiana nei contratti

¹³La Corte in Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n. 10234 confonde inoltre la Convenzione di Bruxelles con il Regolamento 44/2001, ritiene infatti prima applicabile la Convenzione di Bruxelles per il rinvio di cui alla legge 218/1995 art. 3 comma 2°, ma poi richiama il principio dettato da Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148 che è dettato in materia di applicazione del Regolamento 44/2001. Ciò che rende contraddittoria la motivazione sotto tale profilo è che la norma dettata dalla lettera c) dell'art. 13 comma 1 della Convenzione di Bruxelles è molto diversa rispetto alla norma dettata dalla lettera c) dell'art. 15 punto 1 del Regolamento 44/2001, per cui delle due l'una, o la Corte riteneva applicabile i criteri di cui all'art. 44/2001, e quindi i principi dettati da Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148, oppure riteneva applicabile i criteri della Convenzione di Bruxelles con inapplicabilità di quanto sancito da Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148. Più probabilmente si tratta solo di una svista nell'estrema complessità di una materia così ricca di rinvii normativi incrociati.

con i consumatori

Il regime di giurisdizione italiana tra la lettera c) dell'art. 15 punto 1 Reg. 44/2001 e il successivo punto 2 costruisce un sistema bifasico di analisi da parte del giudice che dovrebbe sostanzarsi secondo il seguente processo di analisi:

1) una prima analisi dell'eventuale presenza in Italia di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività del soggetto professionale, circostanza che fonderebbe la giurisdizione italiana in ogni caso.

2) Qualora tale esame dia esito negativo, allora il giudice dovrà procedere tramite l'utilizzo dei criteri richiamati dalla legge 218/1995 art. 3 comma 2°, e a seconda che applichi la Convenzione di Bruxelles o il Regolamento 44/2001, otterrà un risultato molto diverso.

Applicando i criteri di cui al Reg. 44/2001, che si ritiene essere la scelta più corretta in considerazione dell'art. 68 di esso, il giudice verificherà pertanto:

- se il soggetto professionale abbia attività commerciali o professionali che si svolgono in Italia;

- se il soggetto professionale diriga le proprie attività commerciali o professionali, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o verso una pluralità di Stati che comprende l'Italia.

In tali casi il giudice riconoscerà la giurisdizione italiana qualora il consumatore sia anch'esso domiciliato in Italia e sempre che ricorra l'ultimo requisito di analisi, ossia:

- il contratto rientri nell'ambito di dette attività indicate precedentemente.

Pertanto, qualora il soggetto professionale sammarinese senza

succursali, agenti, o altri rappresentanti in Italia, abbia effettuato una campagna pubblicitaria in Italia riguardo un servizio, ad esempio di conto corrente, il giudice non potrà riconoscere la giurisdizione italiana qualora la causa verta in materia di mutuo bancario, o di deposito titoli, e potrebbe ritenere insussistente la giurisdizione italiana anche se il contratto di conto corrente sia stato concluso in un momento precedente o successivo a quello durante il quale l'attività era diretta in Italia.

Sarebbe inoltre opportuno specificare meglio l'interpretazione della frase "rientri nell'ambito di dette attività", che ad avviso di chi scrive è da interpretare in senso restrittivo.

Il fatto notorio in Cassazione

In Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9148, le Sezioni Unite si trovano a dover supplire ad alcune carenze nella prova da parte degli originali attori (convenuti nel procedimento ex art. 41 c.p.c.) che sostenevano la giurisdizione italiana senza aver dimostrato in alcun modo i collegamenti del rapporto contrattuale con l'Italia richiesti dai criteri sopra menzionati.

Al fine di poter fondare la giurisdizione italiana, la Corte utilizza il criterio del fatto notorio per far rientrare tra gli argomenti di decisione circostanze che non sono state in alcun modo allegare e provate da chi ne era onerato.

Nonostante il quadro probatorio in Cass., sez. un., 26 aprile 2017, n. 10234 fosse molto più ampio, anch'essa richiama tra i fatti valutati per la decisione della causa il fatto notorio, già citato dalla precedente sentenza.

L'utilizzo del fatto notorio viene così

riportato dalle Sezioni Unite: *“questa Corte può presumere, trattandosi di fatto notorio, che una banca con sede nella Repubblica di San Marino svolga anche in Italia la sua attività imprenditoriale”*.¹⁴

Nelle pronunce richiamate la Corte ha riconosciuto di essere, quando viene chiamata a decidere della giurisdizione, anche giudice del fatto, e quindi di dover analizzare gli atti di causa al fine di determinare quale sia il giudice che abbia giurisdizione, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti. Le Sezioni Unite in tali casi non si limitano a cassare la sentenza enunciando un principio di diritto, ma intervengono nel merito statuendo su quale sia il giudice che abbia la giurisdizione nel caso concreto.

Non vi è alcun dubbio che le Sezioni Unite siano giudice del fatto per quanto riguarda la giurisdizione, e che pertanto possano utilizzare il fatto notorio quale strumento di prova, qualora ne sussistano i presupposti, ciò non toglie che le Sezioni Unite debbano comunque rispettare i criteri di applicazione del fatto notorio quale strumento di prova.¹⁵

¹⁴La Corte giustifica l'utilizzo del fatto notorio come strumento di prova sostenendo che: *“la Corte di Cassazione debba conoscere non solo dei fatti processuali bensì di tutti i fatti, anche esterni al processo, dai quali la soluzione della questione dipenda”* e richiamando la giurisprudenza (Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10840, Cass., sez. un., 22 luglio 2002, n. 10696, Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9338, Cass., sez. un., 10 agosto 2000, n. 560, Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28166).

¹⁵*“I fatti sulla base dei quali la giurisdizione deve essere determinata sono, anzitutto, quelli allegati alla domanda (arg. ex art. 386 c.p.c.), ma è*

Il giudizio del fatto di fronte alle Sezioni Unite, in sede di giudice della giurisdizione, non segue regole diverse dal giudizio del fatto di fronte al giudice a quo.

La norma di riferimento è il comma 2° art. 115 c.p.c..¹⁶

Tale norma ha natura di eccezione alla regola generale posta dal comma 1°, nonché di deroga al principio dispositivo e del contraddittorio, quest'ultimo di rango costituzionale, in quanto introduce nel processo prove non prodotte, né vagliate dalle parti, sulle quali non è stato loro possibile prendere posizione.

Al fine di interpretare la norma in senso restrittivo, così da escludere tra le fonti di prova la scienza privata del giudice,¹⁷ la giurisprudenza ha delineato i criteri di definizione del fatto notorio in modo molto preciso:

- fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile;
- fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo;
- fatto rientrante nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione;
- può trattarsi di un fatto generalmente conosciuto in una determinata zona (c.d. notorietà locale), o anche in un

evidente che se un'attività istruttoria è stata, almeno in parte, espletata, la Corte deve tener conto delle sue risultanze e procedere alla loro valutazione" (Cass., sez. un., 10 agosto 2000, n. 560).

¹⁶“Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le notizie di fatto che rientrano nella comune esperienza”.

¹⁷Che, non essendo universale, non rientra nel notorio (Cass., sez. I, 19 marzo 2014, n. 6299).

particolare settore di attività o di affari.¹⁸

E' probabilmente questa ultima definizione ad essere stata applicata dalla Corte nei casi annotati, quella che viene definita “*notorietà relativa*” ossia la possibilità del giudice di ricorrere alla comune cultura di una specifica e particolarmente qualificata cerchia sociale.¹⁹

Le Sezioni Unite, nelle sentenze annotate, hanno pertanto ritenuto che sia fatto generalmente noto nell'ambito dei consumatori correntisti che depositano le proprie somme nella Repubblica di San Marino, che:

- 1) Gli istituti di credito sammarinesi dirigano le proprie attività commerciali o professionali verso l'Italia; e che
- 2) Il contratto concluso rientri nell'ambito di dette attività.

Critica all'utilizzo del fatto notorio

Anche ammettendo che tutti gli istituti di credito sammarinesi rivolgano le proprie attività commerciali o professionali verso l'Italia, ed ammettendo che il fatto sia generalmente noto tra i correntisti consumatori della zona di riferimento, mancherebbe comunque la valutazione dell'ultimo requisito, ossia che il contratto concretamente concluso dal

¹⁸F. Rota, sub art. 115 c.p.c., Carpi – Colesanti – Taruffo, *Commentario Breve al codice di procedura civile*, Padova, 2015, 504.

¹⁹Tale cerchia sociale è stata definita come: “*insieme di persone aventi fra loro una comunanza di interessi dovuta alle più disparate ragioni – così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che per la *communis opinio* rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto*” (Cass., sez. II, 19 aprile 2001, n. 5809).

consumatore rientri nell'ambito di dette attività rivolte verso l'Italia.

Tale analisi, in quanto diretta verso il singolo contratto concreto, non potrebbe comunque essere oggetto di fatto notorio, perché per definizione noto solo alle parti e non ai terzi, e pertanto non potrebbe sfuggire al principio dispositivo.

L'unico modo attraverso cui evitare questa verifica, sarebbe ritenere fatto notorio la circostanza che tutti i contratti conclusi da tutti gli operatori finanziari sammarinesi rientrino sempre tra le attività commerciali e professionali dirette verso l'Italia, e pertanto ciò significherebbe sostenere che tutte le attività commerciali e professionali di tutti gli operatori finanziari sammarinesi siano sempre rivolte verso l'Italia.

Solo ammettendo ciò si potrebbe giustificare la decisione delle Sezioni Unite.

L'argomentazione della Corte risulta contraddittoria anche sotto il profilo della stessa definizione di consumatore, che è in contraddizione con quella di "specifica e particolarmente qualificata cerchia sociale", perché per definizione i consumatori sono una categoria non particolarmente qualificata, ed è proprio tale mancanza di qualificazione a giustificare l'impianto normativo che li tutela in modo specifico.

La necessità del contraddittorio

Una ulteriore problematica è l'eventuale mancato rispetto del principio costituzionale del contraddittorio nel processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione, nonché desumibile dal richiamo all'equo esame della propria causa sancito dall'art. 6

comma 1° e 3 lettere a) e b) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo²⁰.

Considerato che l'utilizzo, da parte delle Sezioni Unite, del fatto notorio quale mezzo di prova della giurisdizione, costituisce un caso di questione di fatto rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione, esso deve certamente seguire i dettami del codice di procedura civile, ed in particolare di quanto disposto dagli artt. 101 comma 2°, e 384 comma 3° c.p.c., che prevedono, in tali casi, a tutela del contraddittorio, di riservare la decisione, dando alle parti termine per memorie, il tutto a pena di nullità.

Ed è proprio in questa nullità che potrebbero essere incorse le Sezioni Unite, qualora non avessero previamente invitato le parti al contraddittorio sul fatto notorio, che esse intendevano d'ufficio porre a fondamento della decisione.

Secondo la dottrina le memorie previste dagli artt. 101 e 384 c.p.c., oltre ad argomentare sulla questione di fatto introdotta d'ufficio dal giudice, potranno includere anche l'allegazione di nuovi fatti e di nuove richieste istruttorie, il tutto ovviamente limitatamente alla questione che la Corte intenda sollevare d'ufficio, la

²⁰(Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950).

²¹*“le cose non cambiano in materia civile, dato che la Corte ha affermato che il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio e dare alle parti la possibilità di conoscere e discutere tutte le questioni fondamentali per l'esito del procedimento, in particolare quando esso rigetta un ricorso per cassazione o pone fine a una causa sulla base di un motivo sollevato d'ufficio”* (Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Drassich c. Italia*, n. 25575/04, § 34, 11 December 2007, punto 33).

dottrina ritiene inoltre che il giudice dovrebbe prevedere anche un secondo termine per repliche, rimanendo all'interno del termine massimo di legge.²²

La giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto che le nozioni di fatto notorio non sono presunzioni *iuris et de iure*, e che pertanto il giudice deve accogliere le richieste istruttorie finalizzate a contrastarne l'applicazione²³ per permettere ciò si deve certamente instaurare il contraddittorio tra le parti sulla circostanza oggetto del fatto notorio.

Su tali richieste istruttorie la Corte dovrà quindi esprimersi, ma non potrà comunque configurarsi una istruttoria in sede di procedimento ex art. 41 c.p.c. essendo detta attività preclusa in tale sede ex art. 372 c.p.c.

Che tale disposizione possa violare il diritto di difesa, e pertanto gli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, è stato riconosciuto implicitamente dalla stessa Corte Costituzionale²⁴, che ha però dichiarato inammissibile la questione in quanto sollevata dal Pretore, mentre unico giudice legittimato a farlo era la Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite dovranno però ammettere la produzione di documenti, ma non potranno sentire testimoni o disporre consulenza tecnica²⁵ e tale

limitazione costituisce comunque una lesione del diritto di difesa delle parti.

La giurisprudenza ha pertanto cercato di risolvere il problema sostenendo che in tali casi il regolamento di giurisdizione sarà ammissibile solamente qualora l'attività istruttoria rilevante sia stata già svolta in sede di giudizio di merito, così da permettere la completa e corretta valutazione alle Sezioni Unite.²⁶

Si pone peraltro il problema di quale strumento tecnico utilizzare per integrare il contraddittorio in sede di Regolamento di giurisdizione qualora le Sezioni Unite intendano utilizzare il fatto notorio come strumento di prova e le parti, nelle memorie autorizzate, richiedano prova testimoniale o consulenza tecnica.

La Corte non potrà infatti rigettare l'istanza di Regolamento di giurisdizione in quanto la prova tramite fatto notorio non è allegata dalle parti, ma rilevata d'ufficio.

Al fine di garantire il contraddittorio in relazione all'utilizzo del fatto notorio, la Corte potrebbe pertanto non sospendere la causa di merito, ed autorizzare il giudice di detta causa al compimento delle attività istruttorie, diverse dalle produzioni documentali, che dovessero essere richieste dalle parti nelle memorie concesse ex art.

²²D. Buoncristiani, *Il principio del contraddittorio nel rapporto tra parti e giudice*, *Judicium*, Il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it.

²³(Cass., sez. II, 19 gennaio 2006, n° 981)

²⁴(C. Cost., 19 dicembre 1984, n. 293).

²⁵“Proprio muovendo dalla percezione di questa realtà, si è affermato che il divieto di produrre in Cassazione atti e documenti che non siano già stati acquisiti nei precedenti gradi del processo,

sancito dall'art. 372 c.p.c., non si applica al regolamento di giurisdizione e si è quindi riconosciuto che le parti, possono in tale sede offrire alla Corte regolatrice le prove documentali che avrebbero potuto produrre nelle fasi di merito se non si fossero avvalse di tale mezzo processuale” (Cass., sez. un., 25 luglio 2001 n. 10089).

²⁶ (Cass., sez. un., 25 luglio 2001 n. 10089; più recentemente, Cass., sez. un., 28 marzo 2006 n. 7035; e, Cass., sez. un., 1 febbraio 2010, n. 2224).

384 c.p.c. ed ammesse dalle Sezioni Unite, ovvero potrebbe sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 372 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non permette attività istruttoria nei procedimenti ex art. 41 c.p.c., in cui la Corte è giudice del fatto.

Allegazione e produzione di parte

Il collega che difende un istituto di credito sammarinese e proponga regolamento di giurisdizione per far dichiarare la carenza di giurisdizione da parte del giudice italiano, dovrà quindi richiedere di essere ammesso a prova contraria del fatto notorio già in sede di merito, richiedendo eventualmente l'espletamento di CTU per determinare se l'istituto abbia rivolto la propria attività verso il territorio italiano, e se in tale ambito sia stato stipulato il contratto oggetto di causa, e contestando la notorietà di tali fatti nel pubblico dei consumatori. Potrebbe inoltre produrre tutti gli elementi che possano dimostrare la volontà del consumatore di mantenere il rapporto estraneo all'ordinamento italiano, come il noleggio di una casella postale su suolo sammarinese per ivi ricevere le comunicazioni bancarie di legge, evitandone la spedizione in Italia. E' infatti noto che i consumatori italiani non sempre sceglissero istituti finanziari sammarinesi solo per la loro maggiore professionalità rispetto a quelli italiani, ma talora solo per avvantaggiarsi del segreto bancario sammarinese (oggi non più esistente) al fine di evitare la conoscenza di tali operazioni alle istituzioni tributarie italiane.

Invece il collega che difende il

consumatore dovrà cercare di agevolare il compito del giudice, producendo documenti che dimostrino l'attività dell'istituto finanziario sammarinese rivolta verso l'Italia, che potranno essere forme di pubblicità effettuate in Italia, articoli di giornale, atti ufficiali di autorità italiane che abbiano constatato l'attività dell'istituto sammarinese all'interno del territorio italiano, magari per tramite di società anche indirettamente controllate o collegate, oppure potrà contestare l'ammissibilità del regolamento di giurisdizione, in quanto proposto senza la preventiva istruttoria necessaria a dare alle Sezioni Unite gli elementi di fatto per decidere sui fatti che fondano la giurisdizione.

Quale rimedio alla nullità per difetto di contraddittorio ?

Qualora la Corte di Cassazione incorra nella citata nullità per difetto di contraddittorio, quale rimedio si pone ? L'ordinamento italiano non prevede strumenti di impugnazione della decisione assunta in ambito di regolamento di giurisdizione, si ritiene infatti che essa produca il c.d. giudicato panprocessuale, prevalente anche sullo *ius superveniens*²⁷ e, ma non senza contrasti, addirittura su eventuali dichiarazioni di illegittimità costituzionale.²⁸

Essendo però il giudice chiamato a decidere ex art. 41 c.p.c. anche giudice del fatto, ed avendo utilizzato il fatto notorio come strumento di prova, potrebbe in tale caso, e limitatamente al

²⁷(Cass., sez. un., 27 novembre 2000, n. 1210; e, Cass., sez. un., 30 marzo 2005, n. 6637).

²⁸(Cass., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2739; ma contro, Cass., sez. un., 11 febbraio 2002, n. 1946).

fatto notorio utilizzato come strumento di prova, ipotizzarsi un caso di Revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza di merito nell'ambito della quale fu sollevata l'istanza ex art. 41 c.p.c., qualora ne sussistano i requisiti di manifesta falsità ex numeri 2) e 4), ovvero ai sensi del numero 3) qualora non sia stato rispettato il diritto al contraddittorio, producendo la parte documentazione decisiva che non le fu permesso di produrre per detta violazione del diritto di difesa.

La possibilità di impugnare per revocazione una sentenza fondata su fatto notorio di cui si contesta la falsità, è stata incidentalmente riconosciuta,²⁹ ma non in relazione ad un vizio avvenuto in ambito di regolamento di giurisdizione.

Accanto a questa ipotesi, non certamente facile visto il consolidato orientamento sul giudicato panprocessuale, è certamente possibile il ricorso alla Corte EDU con una azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex art 6 CEDU.

Qui si conclude la nota alle sentenze sopra riportate, ma il dovere di completezza impone l'analisi dell'evoluzione normativa successiva ai casi che hanno dato origine alle sentenze annotate, con particolare riferimento alle criticità di essa.

Il nuovo Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis) ed il domicilio del consumatore

Il processo di revisione ed elaborazione in ambito europeo ha condotto all'approvazione di una versione

migliorata del Regolamento 44/2001, ossia il Regolamento 1215/2012, che sostituisce completamente il precedente, semplificando e razionalizzando numerosi aspetti procedurali, tra i quali alcuni oggetto del presente articolo.

L'art. 6 paragrafo 1° del nuovo Regolamento dispone infatti che: *“Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25”*.

L'art. 18, paragrafo 1 riguarda la competenza giurisdizionale in caso di contratti conclusi dai consumatori, stabilendo che: *“L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”*.

In base al combinato disposto degli artt. 6 e 18, il consumatore sembra avere pertanto la facoltà di scegliere in via alternativa il foro del domicilio del convenuto, oppure il foro del proprio domicilio, anche qualora la controparte sia domiciliata in uno Stato terzo, non facente parte dell'Unione Europea.

I rapporti tra il richiamo all'art. 18 e il non richiamato art. 17

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee sarà probabilmente chiamata a risolvere il problema interpretativo relativo al rapporto tra l'art. 18, quando

²⁹(Cass., sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16165)

richiamato dall'art. 6, ed il precedente art. 17.

La questione riguarda in particolare l'applicabilità all'art. 18, qualora utilizzato nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, dei criteri dettati dal precedente art. 17.

L'art. 17 costituisce il primo articolo della Sezione 4 del Regolamento, che riguarda i contratti conclusi da consumatori, e ne delinea l'ambito di applicazione, nonché i limiti, statuendo al n. 1 che: *“la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”*.

Il mancato richiamo da parte dell'art. 6 anche all'art. 17, così come il mancato rinvio alla Sezione 4, ed il limitato riferimento al solo art. 18, pongono quindi la questione se i limiti di applicazione della Sezione 4, disposti dal comma 1° dell'art. 17, si applichino anche all'art. 18, quando questo venga richiamato dall'art. 6.

Ad avviso di chi scrive la risposta deve essere affermativa, sia perché l'applicazione dell'art. 18 non può prescindere in ogni caso dall'applicabilità della Sezione a cui esso appartiene, sia perché la mancata applicazione dell'art. 17 comporterebbe in concreto una eccessiva espansione della giurisdizione degli Stati membri dell'Unione Europea, ai danni degli Stati terzi, che non vi hanno aderito, e paradossalmente uno Stato membro avrebbe una giurisdizione più ampia nei confronti di soggetti domiciliati in Stati terzi, non comunitari, di quanta ne avrebbe nei confronti di soggetti domiciliati in uno Stato comunitario.

La questione è di grande importanza, perché qualora si ritenga applicabile anche l'art. 17, varranno le medesime argomentazioni già affrontate relativamente al Regolamento 44/2001, con la differenza che con la nuova formulazione del Regolamento Bruxelles I-bis non vi sarà più il passaggio alla legge nazionale (218/1995) e tramite il rinvio previsto dall'art. 3 di essa il ritorno al Regolamento comunitario, ma la questione verrà trattata direttamente all'interno del corpus normativo del Regolamento Bruxelles I-bis, e qualora i criteri disposti dall'art. 17 non sussistano, vi sarà il rinvio alla legge nazionale, che a sua volta seguirà l'iter logico già analizzato. Qualora invece si ritenga l'art. 17 non applicabile, non essendo espressamente richiamato dall'art. 6, allora la questione della giurisdizione italiana sarà estremamente semplificata, in quanto ogni consumatore, per qualunque materia, avrà la possibilità di scegliere

a sua discrezione tra il foro del professionista, nei casi in esame San Marino, ovvero il foro del suo domicilio italiano.

La deroga della giurisdizione, l'art. 6 e l'art. 25

Il Regolamento Bruxelles I-bis ripropone una formulazione della clausola di deroga della giurisdizione analoga a quella già disposta dal precedente Regolamento 44/2001, per la quale valgono le medesime argomentazioni già svolte con riguardo alla precedente normativa.

L'accettazione della competenza

Il Regolamento Bruxelles I-bis ripropone inoltre all'art. 26 la regola già dettata all'art. 24 del Regolamento Bruxelles I per cui: *“l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente”* [...] *“tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza”*. La norma non richiede invece che la costituzione avvenga al solo fine di eccepire l'incompetenza, essendo certamente efficace, al fine di contestare la giurisdizione, una comparizione che includa tra le difese la carenza di giurisdizione, unitamente alle difese di merito.